

Centro Studi

**D**iritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

## Spese di lite, infondatezza della domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti del terzo chiamato: principio di soccombenza

In tema di spese processuali, la palese infondatezza della domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti del terzo chiamato comporta l'applicabilità del principio di soccombenza nel rapporto processuale instauratosi tra loro, anche quando l'attore sia, a sua volta, soccombente nei confronti del convenuto chiamante, atteso che quest'ultimo sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale.

NDR: in tal senso Cass. 10070/2017.

**Tribunale di Milano, sentenza del 12.12.2019, n. 11542**

...omissis...

Il giudizio R.G. n. 84712/2012: le eccezioni preliminari dei convenuti.

Al fine di individuare le norme applicabili per vagliare la fondatezza delle eccezioni di decadenza e di prescrizione tempestivamente sollevate dai due convenuti nel giudizio R.G. n. 84712/2012, va premesso che l'unica norma sulla quale il Condominio ed i CCC attori possono validamente fondare la loro legittimazione attiva in quanto aventi causa dalla Cooperativa EEE I, che ha commissionato l'edificazione dello stabile *omissis* ad AAA Holding s.p.a., conferendo l'incarico della progettazione e direzione lavori all'arch. *omissis*, è evidentemente l'art. 1669 c.c., benché gli stessi attori abbiano impropriamente citato gli artt. 1667-1668 c.c..

Le eccezioni di decadenza e di prescrizione ex art. 1669 c.c. per come proposte dalla convenuta AAA Holding sono infondate e vanno dunque respinte.

Al riguardo giova anzitutto disattendere la prospettazione degli attori, secondo cui l'intervenuto riconoscimento dei vizi da parte di AAA Holding comporterebbe l'assunzione di un'obbligazione ad eliminarli, il cui termine prescrizionale sarebbe quello ordinario decennale. Se è vero infatti che "in tema di appalto, l'esecuzione da parte dell'appaltatore di riparazioni a seguito di denuncia dei vizi dell'opera da parte del committente deve intendersi come riconoscimento dei vizi stessi e, pertanto, il termine decennale di prescrizione di cui all'art. 1669 cod. civ. comincia a decorrere "ex novo" dal momento in cui il committente consegue un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti. Ne consegue che, nel caso in cui la sufficiente conoscenza dei difetti sia raggiunta solo dopo l'esecuzione delle riparazioni ed in conseguenza dell'inefficacia di queste, il termine prescrizionale deve farsi decorrere da questo successivo momento e non dall'esecuzione delle riparazioni" (Cass. n. 20853/2009), è pur vero che l'applicabilità di tale generale principio va verificata in concreto alla luce del contenuto effettivo del riconoscimento effettuato. È stato infatti di recente precisato nella analoga materia della garanzia ex art. 1667 c.c. che "l'impegno dell'appaltatore ad eliminare i vizi denunciati dal committente costituisce tacito riconoscimento degli stessi e, senza novare l'originaria obbligazione gravante sull'appaltatore, ha l'effetto di svincolare il diritto alla garanzia del committente dai termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1667 c.c., costituendo fonte di un'autonoma obbligazione di "facere" che si affianca a quella preesistente legale di garanzia. Tale nuova obbligazione, però, poiché non estingue quella originaria, può concernere i soli difetti contestati dal committente, non potendosi estendere ad ogni problematica che sia sorta successivamente con riferimento all'oggetto dell'appalto" (Cass. n. 14815/2018). *omissis*

Così superate le eccezioni di decadenza e di prescrizione della convenuta AAA, ad analoga conclusione non può pervenirsi per quelle sollevate dall'altro convenuto arch. *omissis*. Nulla questo sull'applicabilità dei termini di decadenza e di prescrizione di cui all'art. 1669 c.c. anche all'arch. *omissis*, in qualità di progettista e direttore dei lavori, dovendosi richiamare l'ormai consolidato orientamento secondo cui "la disciplina dettata dall'art. 1669 cod. civ., anche in ordine alla decadenza ed alla prescrizione, si applica nei confronti di tutti coloro che hanno cagionato l'evento dannoso, a nulla rilevando la natura e la diversità dei contratti cui si ricollega la responsabilità. Ne consegue che l'appaltatore ed il progettista si rendono entrambi responsabili dell'unico illecito extracontrattuale e rispondono entrambi a detto titolo del danno cagionato, quando, con le rispettive azioni od omissioni, costituenti autonomi e distinti illeciti o violazioni di norme giuridiche diverse, concorrono in modo efficiente a produrre uno degli eventi dannosi tipici della menzionata norma". (Cass. n. 8904/1994 e succ. conf.).

Orbene, pacifico essendo che l'arch. *omissis* non ha mai partecipato ad incontri o transazioni volti a verificare ed eliminare, sia pure in maniera parziale, vizi manifestatisi anteriormente, si è già detto che la prima missiva indirizzata anche all'arch. *omissis* è quella dell'avv. *omissis* sub doc. 10 att., da lui ricevuta in data 3.8.2009. Se non che, come si è già accennato, tale missiva non può essere qualificata come denuncia, in quanto priva dei requisiti minimi necessari, siccome non

contenente nessun richiamo sia pur sintetico a singoli vizi: si rimanda in proposito ai passaggi salienti riportati innanzi tra virgolette.

Va rammentato che "in tema di appalto, ai fini di cui all'art. 1667 cod. civ., non è necessaria una denuncia specifica ed analitica delle difformità e dei vizi dell'opera, tale da consentire l'individuazione di ogni anomalia di quest'ultima, essendo, per converso, sufficiente ad impedire la decadenza del committente dalla garanzia cui è tenuto l'appaltatore una pur sintetica indicazione delle difformità suscettibile di conservare l'azione di garanzia anche con riferimento a quei difetti accertabili, nella loro reale sussistenza, solo in un momento successivo (nella specie, la S.C. ha ritenuto eccessivamente generica la denuncia di "carenze nel fabbricato", in quanto non idonea a consentire di avere cognizione, sia pure in modo conciso, dei vizi riscontrati)" (Cass. n. 11520/2011).

Al contrario la perizia dell'arch. *omissis* in data 22.9.2009, tale di per sé da consentire l'acquisizione di un sufficiente grado di conoscenza della gravità dei vizi in essa descritti e delle relative cause, risulta essere stata inviata in allegato via e-mail in data 18.12.2009 al solo legale di AAA Holding. Tale inoltre è all'evidenza inidoneo ad evitare lo spirare del termine di decadenza annuale di cui all'art. 1669 c.c. nei confronti dell'arch. *omissis*. In proposito si rimarca che "in tema di responsabilità dell'appaltatore per rovina e difetti di cose immobili, al termine decadenziale previsto dall'art. 1669 c.c. per la denuncia, presupposto necessario per poter agire per il risarcimento del danno, non è applicabile il principio dell'estensione agli altri condebitori - previsto dall'art. 1310, comma 1, c.c. - dell'effetto di un atto interruttivo della prescrizione compiuto nei confronti di uno di essi, avuto riguardo alla differenza ontologica tra i due istituti della decadenza e della prescrizione, che vieta, a norma dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, l'applicazione alla decadenza, in via di interpretazione estensiva, di una norma che disciplina la prescrizione" (v. da ultimo Cass. n. 21327/2018).

Ne deriva che a nulla rilevano le notifiche all'arch. *omissis* del ricorso per ATP (questa perfezionatasi in data 23.9.2010, a più di un anno dalla data della perizia di parte arch. *omissis* del 22.9.2009 - cfr. all. 1 al fascicolo di parte P.C. in sede di ATP) e dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, in quanto posteriori allo spirare del termine di decadenza ex art. 1669 c.c., il cui rispetto è imprescindibile per l'esercizio dell'azione di garanzia. Sull'interdipendenza dei tre termini di cui all'art. 1669 c.c. giova citare la seguente massima della Suprema Corte: "In tema di rovina e difetti di cose immobili destinate per loro natura a durare nel tempo, l'art. 1669 cod. civ. prescrive, oltre al termine decennale attinente al rapporto sostanziale di responsabilità dell'appaltatore (ricollegabile anche alla posizione del venditore - costruttore), due ulteriori termini: uno di decadenza, per la denuncia del pericolo di rovina o dei gravi difetti, di un anno dalla "scoperta" dei vizi o difetti, e l'altro di prescrizione, per l'esercizio dell'azione di responsabilità, di un anno dalla denuncia. I detti termini sono interdipendenti, nel senso che, ove uno soltanto di essi non sia rispettato, la responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente (o dei suoi aventi causa) non può essere fatta valere." (Cass. n. 14561/2004).

Così acclarata l'improponibilità dell'azione ex art. 1669 c.c. da parte degli attori nei confronti dell'arch. *omissis*, in accoglimento dell'eccezione di decadenza sollevata da quest'ultimo, resta da verificare la fondatezza della domanda attorea alla stregua della pure azionata norma di cui all'art. 2043 c.c..

Al riguardo un recente arresto della Suprema Corte a Sezioni Unite ha efficacemente chiarito che "la previsione dell'art. 1669 c.c. concreta un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, con carattere di specialità rispetto al disposto dell'art. 2043 c.c., fermo restando che - trattandosi di una norma non di favore, diretta a limitare la responsabilità del costruttore, bensì finalizzata ad assicurare una più efficace tutela del committente, dei suoi aventi causa e dei terzi in generale - ove non ricorrano in concreto le condizioni per la sua applicazione (come nel caso di danno manifestatosi e prodottosi oltre il decennio dal compimento dell'opera) può farsi luogo all'applicazione

dell'art. 2043 c.c., senza che, tuttavia, operi il regime speciale di presunzione della responsabilità del costruttore contemplato dall'art. 1669 c.c., atteso che spetta a chi agisce in giudizio l'onere di provare tutti gli elementi richiesti dall'art. 2043 c.c., compresa la colpa del costruttore." (Cass. S.U. n. 2284/2014).

Risulta quindi di tutta evidenza l'onere probatorio gravante in capo a chi agisce ex art. 2043 c.c., conformemente al generale principio di cui all'art. 2697 c.c.. A tale onere probatorio gli attori, ad avviso del Giudicante, non hanno adempiuto *omissis*. Ne deriva che, mentre per quanto riguarda la convenuta AAA Holding si può procedere all'esame nel merito delle domande attoree, queste ultime vanno invece respinte nei confronti del convenuto arch. *omissis*, in accoglimento delle eccezioni preliminari da lui sollevate.

La domanda di manleva rivolta dall'arch. *omissis* nei confronti della propria compagnia di assicurazioni GG Italia s.p.a. risulta dunque assorbita, senza necessità di ulteriore esame della sua fondatezza, se non per quanto possa rilevare ai fini della pronuncia sulle spese di lite.

Il giudizio R.G. n. 84712/2012: le eccezioni preliminari della terza chiamata III s.r.l..

Come si è accennato nella parte iniziale dedicata allo svolgimento del giudizio, III, chiamata in causa da AAA Holding, non ha mai avuto alcun rapporto contrattuale con quest'ultima, essendosi occupata delle opere di impermeabilizzazione ad essa subcommissionate da Costruzioni *omissis* (poi fallita), che a sua volta era subappaltatrice di AAA Holding.

Ne consegue, ad avviso del Giudicante, la fondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva della chiamante e, parallelamente, di difetto di legittimazione passiva di essa chiamata per come sollevata da III.

In ogni caso, a tutto voler concedere, la domanda di manleva o regresso svolta da AAA nei confronti di III andrebbe comunque respinta in accoglimento delle eccezioni di decadenza e di prescrizione tempestivamente sollevate da quest'ultima. *omissis*.

La domanda del Condominio *omissis*.

Ciò posto, va precisato che la fondatezza della domanda del Condominio e dei condomini attori nei confronti della convenuta AAA Holding può essere vagliata unicamente rispetto ai presupposti richiesti dalla norma di cui all'art. 1669 c.c., atteso che, quanto alla norma di cui all'art. 2043 c.c., vanno ripetute le medesime considerazioni innanzi svolte per l'altro convenuto circa il difetto di prova del presupposto della colpa.

Occorre dunque verificare, quale necessario presupposto fattuale per l'accoglimento della domanda attorea, l'effettiva gravità dei vizi riscontrati dal CTU, per come specificata dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, che ha ripetutamente affermato come "configurano gravi difetti dell'edificio a norma dell'art. 1669 c.c. anche le carenze costruttive dell'opera - da intendere anche come singola unità abitativa - che pregiudicano o menomano in modo grave il normale godimento e/o la funzionalità e/o l'abitabilità della medesima, come allorché la realizzazione è avvenuta con materiali inidonei e/o non a regola d'arte ed anche se incidenti su elementi secondari ed accessori dell'opera (quali impermeabilizzazione, rivestimenti, infissi, pavimentazione, impianti, etc.), purché tali da compromettere la sua funzionalità e l'abitabilità ed eliminabili solo con lavori di manutenzione, ancorché ordinaria, e cioè mediante opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici o mediante opere che integrano o mantengono in efficienza gli impianti tecnologici installati." (Cass. n. 8140/2004 ex plurimis).

La pronuncia appena citata è stata resa dalla Suprema Corte in una fattispecie in cui le mattonelle dei singoli appartamenti degli acquirenti che avevano introdotto il giudizio si erano scollate e rotte in misura percentuale notevole rispetto alla superficie rivestita. Ciò a conferma del fatto che la qualifica di vizio "grave" ai sensi di cui all'art. 1669 c.c., per lo meno quando afferisce ad elementi secondari dell'opera, non può prescindere dal riscontro della diffusività o estensione del vizio stesso, che in aggiunta

deve comunque essere tale da menomare la durata nel tempo dell'elemento in questione.

Orbene, ad avviso di questo Giudice, la ricorrenza di siffatte caratteristiche va esclusa con riferimento ai vizi di seguito elencati, identificati con il numero del paragrafo in cui il CTU ne tratta. Si precisa che non vengono considerati i vizi lamentati da parte attrice che non sono stati riconosciuti dal CTU, rimandandosi al riguardo alla esauriente e condivisibile motivazione esposta nei relativi paragrafi dell'elaborato peritale. *omissis*

Da tutto quanto sin qui esposto ed argomentato consegue che la domanda degli attori nei confronti di AAA Holding può trovare accoglimento limitatamente all'importo di € 469.956,83 oltre IVA, ottenuto scomputando dalla tabella di cui a pag. 26 della CTU le voci innanzi escluse, oltre all'importo riferibile agli attori della causa riunita *omissis*. Questa è dunque la somma al cui versamento a titolo di risarcimento danni ex art. 1669 c.c. deve essere condannata la convenuta AAA Holding nei confronti degli attori, oltre rivalutazione monetaria dal 27.5.2016 (data di deposito della CTU) ed interessi legali sulla somma via via rivalutata fino alla data della presente sentenza, nonché oltre interessi legali sulla somma così determinata dalla data della presente sentenza al saldo.

Il giudizio R.G. n. 15945/2013

Come si è innanzi esposto, i signori *omissis*, già intervenuti nell'ATP ante causam R.G. n. 59519/2010 hanno convenuto in questo successivo giudizio sia l'arch. *omissis* che AAA Holding, al fine di ottenere il risarcimento dei danni accertati dal CTU in tale ATP. Come si evince immediatamente dalla tabella riportata a pag. 26 della CTU disposta nei due giudizi riuniti, la voce di cui al punto 12 (interventi interni alla proprietà S. e P.) è stata imputata dal CTU ing. Provenzano esclusivamente a responsabilità dell'impresa costruttrice AAA Holding, trovando la sua causa in errori esecutivi: tale valutazione va recepita da questo Giudice in quanto congruamente motivata. Pertanto la domanda dei signori *omissis* va senz'altro respinta siccome infondata nei confronti del convenuto arch. *omissis*, pur dovendosi dar atto della tardività delle eccezioni di decadenza e di prescrizione da lui sollevate in questo giudizio, stante la sua costituzione in data 12.6.2013, data coincidente con quella della prima udienza come differita ex art. 168 bis co. 5 c.p.c.

Con riferimento alla posizione dell'altra convenuta AAA Holding deve invece trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione da essa tempestivamente sollevata, sia pure con esclusivo riferimento alla norma di cui all'art. 1667 c.c.. Ed infatti questo Giudice condivide e non ha motivo di discostarsi dal consolidato orientamento della Suprema Corte, secondo cui "in tema di prescrizione estintiva, l'elemento costitutivo della relativa eccezione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio e la manifestazione della volontà di profittare dell'effetto ad essa ricollegato dall'ordinamento, mentre la determinazione della durata di questa configura una "quaestio iuris" sulla identificazione del diritto azionato e del regime prescrizione applicabile, che, previa attivazione del contraddittorio, è rimessa al giudice" (Cass. n. 15337/2016 ex multis). Invero pur assumendo il più ampio termine prescrizione annuale di cui all'art. 1669 c.c. (così riconoscendo la gravità dei vizi lamentati alla stregua di tale norma), ed anche a voler considerare validamente interrotta la prescrizione per i signori *omissis* nel corso di tutta la durata del procedimento di ATP ante causam nel quale sono intervenuti, e quindi fino al deposito della relazione del CTU in data 30.11.2011, non constano successivi atti interruttivi della prescrizione anteriori alla notifica dell'atto di citazione, perfezionatasi il 22.2.2013, allorquando il termine annuale era irrimediabilmente decorso. Ne deriva il rigetto della domanda dei signori *omissis* anche nei confronti di AAA Holding.

Va da sé che le domande di manleva di quest'ultima nei confronti delle terze chiamate *omissis* risultano assorbite, mentre senz'altro improcedibile è quella proposta nei confronti della fallita Costruzioni *omissis*.

Le spese di lite dei due giudizi riuniti

---

In base al criterio della soccombenza, le spese di lite e di CTU sostenute, anche nel procedimento di ATP ante causam, dal Condominio *omissis* e dagli altri attori del giudizio R.G. n. 84712/2012 vengono poste a carico della convenuta AAA Holding s.r.l., provvedendosi opportunamente a ridurre le spese di CTP in quanto eccessive o superflue ai sensi dell'art. 92 co. 1 c.p.c..

Le spese di lite del presente giudizio e dell'ATP seguono pure la soccombenza nei rapporti tra Condominio *omissis* e tra gli altri attori del giudizio R.G. n. 84712/2012 da un lato e convenuto arch. *omissis* dall'altro, e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore effettivo della causa e della natura delle questioni trattate.

Le spese di lite sostenute nel giudizio R.G. n. 84712/2012 dalla terza chiamata GG Italia s.p.a. vengono poste a carico del chiamante arch. *omissis*, dovendosi considerare quest'ultimo soccombente virtuale rispetto alla domanda di garanzia formulata, in ragione dell'inoperatività di una polizza azionata. E' infatti di tutta evidenza che la mancata indicazione sul frontespizio di polizza sub doc. 3 arch. *omissis* della condizione aggiuntiva recante il cod. 265, ovvero della c.d. garanzia postuma, comporta che i danni oggetto di causa, verificatisi successivamente all'ultimazione delle opere (a nulla rilevando che trovino la loro causa nell'erronea esecuzione di queste, atteso che diversamente opinando la garanzia postuma non avrebbe alcun significato in base al canone interpretativo di cui all'art. 1367 c.c.), non rientrano nel rischio assicurato.

Si rammenta al riguardo che "in tema di spese processuali, la palese infondatezza della domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti del terzo chiamato comporta l'applicabilità del principio di soccombenza nel rapporto processuale instauratosi tra loro, anche quando l'attore sia, a sua volta, soccombente nei confronti del convenuto chiamante, atteso che quest'ultimo sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale". (Cass. n. 10070/2017).

Le spese di lite sostenute nei due giudizi riuniti dalle terze chiamate III s.r.l. e GRR Assicurazioni s.p.a. vengono poste a carico della chiamante AAA Holding s.r.l., essendo palese l'infondatezza di tali chiamate in causa già sotto il profilo della legittimazione ad agire.

Si precisa che per quel che concerne le spese sostenute dalle terze chiamate il valore della causa viene limitato in ragione della limitata quota di responsabilità che avrebbero assunto qualora la domanda di manleva fosse risultata fondata.

Infine ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, in base al testo dell'art. 92 co. 2 c.p.c. applicabile *ratione temporis*, per compensare integralmente le spese di lite nel giudizio R.G. n. 15954/2013 tra gli attori *omissis* da un lato ed i convenuti AAA Holding ed arch. *omissis* dall'altro, tenuto conto del valore relativamente esiguo della domanda attorea in quel giudizio e del fatto che l'attività istruttoria espletata è stata unica per entrambi i giudizi riuniti.

PQM

Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa come in epigrafe promossa, ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa o assorbita: dichiara tenuta e condanna la convenuta AAA Holding s.r.l. a corrispondere *omissis*; respinge le domande del Condominio *omissis* e degli altri attori del giudizio R.G. n. 84712/2012 nei confronti del convenuto arch. *omissis*; respinge le domande di manleva della convenuta AAA Holding s.r.l. nei confronti delle terze chiamate III s.r.l. e GRR Assicurazioni s.p.a.; dichiara l'improcedibilità della domanda di manleva svolta da AAA Holding s.r.l. nei confronti di Fallimento Costruzioni *omissis* s.r.l.; respinge le domande proposte dagli attori del giudizio R.G. n. 15945/2013, *omissis*, sia nei confronti di AAA Holding s.r.l. che nei confronti dell'arch. *omissis*; dichiara tenuta e condanna AAA Holding s.r.l. a rifondere *omissis*; dichiara tenuti e condanna il Condominio *omissis* e gli altri attori del giudizio R.G. n. 84712/2012 a rifondere al convenuto arch. *omissis* le spese del presente giudizio e dell'ATP ante causam, che liquida complessivamente in € 20.000,00 *omissis*; dichiara tenuto e condanna

l'arch. *omissis* a rifondere alla terza chiamata GG Italia s.p.a. le spese del presente giudizio, che liquida in € 10.000,00 per compenso, oltre spese GG nella misura del 15% ed accessori come per legge; dichiara tenuta e condanna AAA Holding s.r.l. a rifondere alla terza chiamata III s.r.l. le spese del presente giudizio, che liquida in € 10.000,00 per compenso, oltre spese GG nella misura del 15% ed accessori come per legge; dichiara tenuta e condanna AAA Holding s.r.l. a rifondere alla terza chiamata GRR Assicurazioni s.p.a. le spese del presente giudizio, che liquida in € 10.000,00 per compenso, oltre spese GG nella misura del 15% ed accessori come per legge; compensa integralmente le spese di lite nel giudizio R.G. n. 15954/2013 tra gli attori S. e P.B. da un lato ed i convenuti AAA Holding s.r.l. ed arch. *omissis* dall'altro; pone definitivamente le spese di CTU, come già liquidate, sia con riferimento all'ATR ante causam che al giudizio di merito, a carico della convenuta AAA Holding s.r.l.

---

**COORDINATORE Redazionale:** Giulio SPINA

---

**Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:**

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)  
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)  
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

---

**Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:**

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

---

**SEGRETERIA del Comitato Scientifico:** Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

